

ALLEVAMENTO	
CITTA' / INDIRIZZO	
VETERINARIO COMPILATORE	
DATA	
CODICE ALLEVIX	
RESPONSABILE LEGALE	
PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI	
CONDUTTORE/DETENTORE	

Data di costruzione o inizio attività		Data dell'ultima ristrutturazione	
Veterinario aziendale		Veterinario aziendale	
Capacità max dell'azienda	(animali)	Capacità max dell'azienda	(animali)
	(m2)		(m2)
Ibrido/razza		Numero di capannoni	
Sesso		Capacità max capannone ispezionato	(animali)
			(m2)
Data di accasamento			
Identificativo capannone ispezionato		Numero di animali all'ispezione	
Numero di tacchini accasati			

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

Elemento di verifica	1	PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali	D. L. vo 146/2001 All. Personale Punto 1; Check Min. Altre specie 1.1
----------------------	---	---	---

"Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 20000 maschi o 35000 femmine	
Numero accettabile di addetti: un operatore per 15000-20000 maschi o 25000-35000 femmine	
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 15000 maschi o 25000 femmine	

Elemento di verifica	2	PERSONALE - Formazione degli addetti	D. L. vo 146/2001 All. Personale Punto 1; Check Min. Altre specie 1.2 e 1.3
----------------------	---	--------------------------------------	---

"Gli addetti devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio). Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori) il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

Esperienza minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	
Esperienza di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio (o combinazione opposta).	
Esperienza di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni	

Elemento di verifica	3	Formazione del personale incaricato saltuario (ausiliario/supporto)
----------------------	---	---

"Gli addetti devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"

Il personale incaricato ad accudire, catturare o caricare i tacchini, ha ricevuto istruzioni scritte ed orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, secondo le disposizioni previste dal D.Lvo 146/2001 e Reg. 1099/2009

Il personale addetto agli animali non ha ricevuto istruzioni e formazione in materia di benessere animale	
Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni e formazione in materia di benessere animale	
Il personale addetto ha seguito corsi di formazione specifici in materia di benessere animale	

Elemento di verifica	4	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni	D. L. vo 146/2001 All. Controllo Punto 2; Check Min. Altre specie 2.1
----------------------	---	---	---

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno"

Tutti i tacchini presenti nello stabilimento devono essere ispezionati, prestando particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali. Qualora sussista una registrazione scritta/computerizzata delle problematiche riscontrate durante le ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.

Meno di 1 ispezione/giorno	
Almeno 1 ispezione/giorno	
2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate	

Elemento di verifica	5	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI- Trattamento degli animali malati o feriti	D. L. vo 146/2001 All. Controllo Punto 4 ; Reg (CE) 1099/2009, considerando 12
----------------------	---	--	--

- "Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato" "[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli"*
Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato, verificare, tramite intervista agli addetti, se siano state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale. Punti da verificare:
1. La verifica dell'immediato trattamento e/o isolamento degli animali malati: si attua verificando che gli animali malati o feriti siano stati identificati, abbiano ricevuto un trattamento appropriato e che siano stati spostati in un ambiente adibito ad infermeria. Valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza;
2. Il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

Evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda	
Presenza di personale istruito ed evidenza che i due punti di verifica sopra enunciati siano soddisfatti	
Oltre ai criteri per l'adeguatezza, presenza di relative procedure scritte per il trattamento degli animali	

Elemento di verifica	6	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Abbattimento	D.L.vo 146/2001 All. Controllo Punto 4; Reg CE 1099/2009 capo II art. 7 & capo IV art. 19
----------------------	---	--	---

- "Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]"*
"Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile."
L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	
Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure da personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione e/o da personale aziendale, in presenza di istruzioni o formato al riguardo (es. presenza di un corso di formazione con tematica specifica trattata) e/o uso di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	
Presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento e distinte per le diverse categorie animali, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza	

Elemento di verifica	7	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione dell'alimentazione	D. L. vo 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 14
----------------------	---	---	---

- Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, per ogni fase del ciclo, sia presente una razione specificatamente calcolata**

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani	
L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani	

Elemento di verifica	8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Tipologia di alimentazione	D. L. vo 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15; Check Min. Altre specie punto 7.4
----------------------	---	--	--

- " Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche"*
L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 h e somministrati almeno ogni 12 ore.

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: alimentazione non fornita per più di 12 ore e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	
Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: alimentazione fornita almeno ogni 12 ore e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	

Elemento di verifica	9	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Qualità dell' acqua	D. L. vo 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16
----------------------	---	---	---

- "Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi"*
Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item 15 "Disponibilità di abbeveratoi"

Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici	
Acqua di acquedotto o di pozzo/di superficie sottoposta a idonei trattamenti e a controlli analitici e microbiologici almeno ogni due anni	
Acqua di acquedotto oppure di pozzo/di superficie sottoposta ad almeno un controllo analitico e microbiologico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami	

Elemento di verifica	10	Manutenzione degli abbeveratoi	
----------------------	----	--------------------------------	--

Per prevenire il deterioramento delle condizioni ambientali, gli abbeveratoi devono essere strutturati e mantenuti in modo tale da minimizzare le perdite. Inoltre, per garantire un facile accesso all'acqua di abbeverata, devono essere posizionati in modo adeguato, in funzione dell'età degli animali

Abbeveratoi che perdono acqua e/o otturati e/o malposizionati	
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua	
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua e presenza di istruzioni scritte relative alla gestione degli abbeveratoi	

Elemento di verifica	11	Qualità della lettiera	
----------------------	----	------------------------	--

"Si dovrebbe fornire agli animali una lettiera da mantenere asciutta e friabile[...]"
Valutare visivamente e al tatto l'umidità e la friabilità della lettiera seguendo le indicazioni riportate nel Manuale. Il giudizio insufficiente viene assegnato quando il punteggio di umidità e/o quello di friabilità è compreso tra 1 e 5, il giudizio accettabile quando entrambi sono compresi fra 6 e 8, il giudizio ottimale quando entrambi i punteggi sono 9 o 10

Lettiera bagnata e scura con grosse croste ben visibili su tutta la linea degli abbeveratoi e 50%-60% dell'area compatta, corrispondente ad un punteggio di umidità e/o friabilità inferiore o uguale a 5	
Lettiera quasi asciutta con piccole croste sotto gli abbeveratoi, friabile tra gli abbeveratoi e le mangiatoie e al massimo il 40% dell'area risulta compattata, corrispondente a punteggi di umidità e friabilità compresi fra 6 e 8	
Lettiera asciutta, chiara e friabile con solo piccole aree compattate, corrispondente a punteggi di umidità e friabilità compresi fra 9 e 10	

AREA	B	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
------	---	---------------------------

Elemento di verifica	12	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Fabbricati e locali di stabulazione	D. L. vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8-9; Check Min. Altre specie 5.1
----------------------	----	--	---

- "I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."*

Ambienti di stabulazione sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali	
Ambienti di stabulazione puliti e gestiti sufficientemente	

Elemento di verifica	13	LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile	D. L. vo 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7; Check Min. Altre specie 4.1
----------------------	----	--	---

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni".

Densità superiore a 60 kg di peso vivo per mq di superficie utile per i maschi, 56 kg di peso vivo per mq di superficie utile per le femmine	
Densità fino a 60 kg di peso vivo per mq di superficie utile per i maschi, 56 kg di peso vivo per mq di superficie utile per le femmine	
Densità pari o inferiore a 50 kg di peso vivo per mq di superficie utile per i maschi, 45 kg di peso vivo per mq di superficie utile per le femmine	

Elemento di verifica	14	Arricchimento ambientale
Il valutatore osservi l'eventuale presenza di materiale che costituisca un arricchimento ambientale. Tali materiali sono più approfonditamente descritti nel Manuale. Per assegnare il giudizio accettabile, l'arricchimento ambientale dovrà essere adeguato alla specie, in quantità sufficiente e sicuro		

Assenza di arricchimento ambientale e/o non adatto	
Presenza di arricchimento ambientale adatto, in quantità sufficiente e sicuro	
Presenza di arricchimento ambientale di diversa tipologia, adatto, in quantità sufficiente, sicuro e rinnovato frequentemente	

Elemento di verifica	15	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di mangiatoie	D. L. vo 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17
----------------------	----	--	--

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi [...] devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione dell'alimento e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali"
Per calcolare lo spazio in mangiatoia necessario per ogni animale riferirsi alle indicazioni riportate nel manuale.

Le mangiatoie non sono strutturate in maniera adeguata	
Le mangiatoie sono strutturate in maniera adeguata	

Elemento di verifica	16	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di abbeveratoi	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17
----------------------	----	---	--

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriate quantità di acqua, di qualità adeguata" [...]
"Le attrezzature per la somministrazione [...] di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali"
Per calcolare lo spazio di abbeveratoi necessario per ogni animale riferirsi alle indicazioni riportate nel manuale.

Le attrezzature per la somministrazione di acqua non sono strutturate in maniera adeguata	
Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono strutturate in maniera adeguata	

Elemento di verifica	17	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria	D. L. vo 146/2001 All. Controllo, punto 4; Check Min. Altre Specie 5.7
----------------------	----	---	---

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi spazi muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli"
Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza di lettiera asciutta e acqua e alimento in quantità sufficiente. Per garantire un adeguato confort agli animali, all'interno di questi spazi la densità deve essere ridotta.

Nessuno spazio facilmente allestibile ed identificabile	
Almeno 1 spazio facilmente allestibile e identificabile per capannone o spazio già allestito e con strutture adeguate se presenti degli animali	

Elemento di verifica	18	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura e umidità relativa	D. L. vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10; Check Min. Altre specie 5.4 e 6.7
----------------------	----	---	--

"[...] la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"
Temperatura ed umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il valutatore dovrà considerare la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo nell'esprimere il giudizio

Assenza di ventilazione meccanica e/o condizioni microclimatiche dannose per gli animali al momento dell'ispezione	
Presenza di ventilazione meccanica (agitatori o tunnel) e condizioni microclimatiche idonee per gli animali al momento dell'ispezione	
Presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali ottenute attraverso una ventilazione meccanica (tunnel) con sistemi di raffrescamento	

Elemento di verifica	19	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di gas nocivi	D. L. vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10; Check Min. Altre Specie 5.4
----------------------	----	---	--

"[...] le concentrazioni dei gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"

Evidenza di concentrazioni di gas dannose per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 > 20 ppm; CO2 > 3000 ppm)	
Evidenza di concentrazioni di gas non dannose per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 20 ppm; CO2 < 3000 ppm)	

Elemento di verifica	20	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Polverosità dell'aria	D. L. vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10; Check Min. Altre Specie 5.4
----------------------	----	--	--

"la quantità di polvere, [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"
Per valutare la polverosità dell'aria si consiglia l'utilizzo del "Test di polvere su foglio di carta" (vedere il Manuale).

Quantità di polvere dannosa per gli animali	
Quantità di polvere non dannosa per gli animali	
Assenza di polvere	

Elemento di verifica	21	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Illuminazione	D. L. vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11; Check Min. Altre Specie 5.9
----------------------	----	--	--

"Se la luce naturale è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale"

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale	
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	

Elemento di verifica	22	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Programma di luce	D. L. vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11; Check Min. Altre specie 5.9
----------------------	----	--	--

"Gli animali non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo":
La luce deve seguire un ciclo di 24 ore e comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata.

Il programma di luce non è adeguato	
Il programma di luce è adeguato	
Il programma di luce è adeguato e sono presenti sistemi di dimmeraggio della luce	

Elemento di verifica	23	Rumore Il livello sonoro deve essere il più basso possibile e comunque tale da non arrecare disturbo agli animali
Presenza di rumori che arrecano disturbo agli animali		
Assenza di rumori che arrecano disturbo agli animali		

Elemento di verifica	24	Centralina per il controllo dei parametri ambientali
Per garantire un adeguato monitoraggio dei parametri ambientali, l'allevamento dovrebbe essere dotato di una centralina per il controllo della temperatura e umidità nell'arco di 24 ore.		
Assente		
Presente con misurazione di un solo parametro (es. temperatura o umidità)		
Presente, con misurazione di più parametri (es. temperatura, umidità, CO2, NH3...) e presenza di documentazione che certifichi l'avvenuto controllo (es. registrazione automatica dei rilievi)		

Elemento di verifica	25	Consumo idrico giornaliero
Il consumo di acqua dovrebbe essere monitorato giornalmente utilizzando un contatore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nel consumo idrico (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)		
Assenza di contatori per monitorare il consumo idrico		
Un contatore per allevamento per monitorare il consumo idrico		
Un contatore per capannone per monitorare il consumo idrico		

Elemento di verifica	26	Consumo di alimento giornaliero
Il consumo di mangime dovrebbe essere monitorato giornalmente attraverso un misuratore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nell'assunzione di alimento (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)		
Assenza di sistemi per misurare e valutare il consumo giornaliero di mangime degli animali		
Presenza di sistemi per misurare e valutare il consumo giornaliero di mangime degli animali		
Presenza di sistemi per misurare e valutare il consumo giornaliero di mangime degli animali con registrazione automatica dei dati (es. sistema di controllo peso-silos o dosatura mangime)		

Elemento di verifica	27	Sistemi di pesatura degli animali
Il peso degli animali dovrebbe essere monitorato regolarmente (settimanale) attraverso dei sistemi di tipo manuale o automatico in modo da evidenziare tempestivamente eventuali variazioni dovute a possibili conseguenze di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali		
Assenza di sistemi di pesatura di tipo manuale o automatico		
Presenza di sistemi di pesatura manuale		
Presenza di sistemi di pesatura automatica e presenza di documentazione che certifichi i controlli		

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
------	---	-----------------------

Elemento di verifica	28	MUTILAZIONI - Mutilazioni e altre pratiche	D. L. vo 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19
----------------------	----	--	---

"È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili [...] se non a fini terapeutici certificati. [...] Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda" È consentito effettuare la pratica della troncatura dell'unghia nelle tacchine con procedimento MCP (microwave claw processor) all'età di un giorno e mediante personale qualificato ed adeguatamente formato allo scopo, come da nota DGSAF 0013787 del 23/05/2019.

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che però non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa	
Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa	
Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni	

Elemento di verifica	29	Mortalità settimanale media La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. Il dato può essere fornito dall'allevatore, in quanto deducibile dalle tabelle di mortalità giornaliera di ogni singolo capannone e sarà considerato adeguato qualora la percentuale di mortalità sia compresa tra lo 0,5 e lo 0,6%; mentre sarà considerato ottimale se inferiore allo 0,5%. Qualora l'allevatore non registri il dato per ogni singolo capannone, ma in forma cumulativa per tutto l'allevamento, il giudizio sarà insufficiente.
% mortalità settimanale media> 0,6%		
% mortalità settimanale media tra 0,5% e 0,6%		
% mortalità settimanale media < 0,5%		

AREA	GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME
------	------------------------------------

Elemento di verifica	30	ISPEZIONE - Illuminazione per l'ispezione	D. L. vo 146/2001 All. Controllo Punto 3; Check Min. Altre Specie 2.2
----------------------	----	---	---

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione	
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	

Elemento di verifica	31	ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Ispezione degli impianti automatici e meccanici	D. L. vo 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13; Check Min Altre Specie 6.1
----------------------	----	---	---

"Ogni impianto automatico o meccanico, indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno"

Il sistema di ventilazione (sistemi di sgancio finestre, agitatori etc.) e il sistema di distribuzione del mangime (coclea, sistema distributivo etc.) possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta/giorno	
Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta/giorno	
Impianti automatici o meccanici ispezionati 2 o più volte/giorno e registrazione scritta o computerizzata dell'avvenuta ispezione (es. numero di ispezioni, malfunzionamenti, rettifiche)	

Elemento di verifica	32	ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Ispezione degli impianti automatici e meccanici	D. L. vo 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13; Check Min. Altre Specie 6.4
----------------------	----	---	--

"[...] Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. [...]"

Eventuali problemi riscontrati nel corso delle quotidiane ispezioni agli impianti automatici e meccanici devono essere immediatamente risolti. L'ispettore dovrà verificare il regolare funzionamento di tali impianti o verificare tramite intervista quali sono le azioni che l'allevatore intraprende nell'immediato a seguito del verificarsi del problema. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)

Rilevo di un difetto agli impianti automatici e/o meccanici non eliminato immediatamente / misure inadeguate a salvaguardare la salute degli animali	
Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali	
Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza	

Elemento di verifica	33	ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Ispezione degli impianti automatici e meccanici	D. L. vo 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13; Check Min. Altre Specie 6.4
----------------------	----	---	--

"Occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare salute e benessere degli animali"

La presenza di un impianto di riserva funzionante in caso di emergenza è fondamentale per garantire un adeguato ricambio di aria (ad esempio sistema meccanico di apertura delle finestre); a tal fine è importante verificarne la funzionalità e la manutenzione costante. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera non applicabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nel piano di emergenza

Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale	
Presenza di un impianto di riserva adeguato	
Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato	

Elemento di verifica	34	ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Sistema di allarme	D. L. vo 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13; Check Min. Altre Specie 6.6
----------------------	----	--	--

"[...] In caso di guasto all'impianto [di ventilazione] deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."

Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere (es. sistema di alimentazione /abbeveraggio)

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale se presente	
Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale	
Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali	

Elemento di verifica	35	Presenza di generatore di corrente	
Deve essere disponibile un generatore di corrente in grado di sopprimere a tutti gli impianti elettrici essenziali per il benessere dei tacchini qualora venisse a mancare l'elettricità			
Assente o non funzionante			
Presente e funzionante			
Presente con documentazione che certifichi i controlli/calibrazioni regolari			

Elemento di verifica	36	Impianto di riserva idrica	
È necessario adottare disposizioni per garantire un approvvigionamento di emergenza di acqua nel caso in cui venga meno la normale fornitura.			
Assenza di soluzioni temporanee per l'approvvigionamento di emergenza di acqua			
Presenza di soluzioni temporanee per l'approvvigionamento di emergenza di acqua			
Possibilità di agganciarsi a fonti alternative (pozzo o acquedotto)			

Elemento di verifica	37	TENUTA DI REGISTRI - Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	146/2001 All. Registrazione Punti 5-6
----------------------	----	--	---------------------------------------

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 [...] I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti	
Corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza	

Elemento di verifica	38	TENUTA DI REGISTRI - Tenuta delle registrazioni dei dati	146/2001 All. Registrazioni Punti 5-6- D.Lgs 134/2022 art. 9 comma 10; 136/2022, art 6 & all. 3
----------------------	----	--	---

(i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n.134 e n. 136)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

"L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali." "Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente"; art. 11 comma 4 "gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto"; Allegato 3 "...individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale"

Verificare in BDN la presenza del registro di carico e scarico e la corretta registrazione delle informazioni, al fine di valutare se si siano verificate eventuali mortalità anomale.

Nel caso si siano verificate mortalità anomale, verificare che siano state correttamente individuate, registrate e segnalate.

Assenza in BDN del registro di carico e scarico o mancata o non corretta registrazione delle informazioni e/ o evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136	
Presenza in BDN del registro di carico e scarico e corretta registrazione delle informazioni e mancata evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136	

Elemento di verifica	39	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite	D. L. vo 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18 - Direttiva 96/22/CE; Check Min. 7.1 e 7.2
----------------------	----	--	--

"Nessuna altra sostanza ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art.1, par. 2, let. c Dir. CE 96/22) deve essere somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute e il benessere"

Verificare le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci

Somministrazione di sostanze non consentite	
Sostanze non consentite non somministrate	